

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Il sindaco propone l'adozione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alla viabilità;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione G.C. n. 233 del 28.12.2001 di approvazione del progetto preliminare ad oggetto: "Concessione per la realizzazione e gestione di un sistema di videosorveglianza e sicurezza";
- determinazione dirigenziale n. 632 del 26.11.2002 di aggiudicazione definitiva all'Ass.ne Temporanea di Imprese fra CEV s.c.r.l., con sede in Piove di Sacco (PD) e C.S.A. con sede in Reggio Emilia, della gara per la concessione sopracitata per la durata di anni 10;
- determinazione dirigenziale n. 156 del 27.3.2003 e n. 190 dell'11.4.2003 di approvazione del progetto tecnico esecutivo per l'affidamento in concessione della realizzazione di un sistema di videosorveglianza e sicurezza nel territorio comunale così come redatto dall'aggiudicataria;

RITENUTO di provvedere a disciplinare l'esercizio degli impianti di videosorveglianza realizzati a seguito della concessione suddetta nel rispetto del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

RICORDATO che l'attività di Videosorveglianza a tutela della sicurezza dei cittadini si svolge tramite postazioni di monitoraggio installate presso il Comando della Stazione dei Carabinieri ed il Comando della Polizia Municipale;

VISTO l'allegato schema di regolamento disciplinante la materia e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede la possibilità per i Comuni di adottare regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto;

COMUNE DI CORREGGIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 per quanto attiene la propria competenza nell'adozione dei regolamenti comunali;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione ha espresso parere tecnico favorevole ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- il Responsabile del Servizio Amministrativo Legale-Lavori Pubblici, in data, in ordine alla regolarità tecnica per quanto di competenza;

D E L I B E R A

- 1° - di approvare il "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Correggio";
- 2° - di allegare il Regolamento sopraindicato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Conclusa la relazione del Sindaco e nessun consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.

Presenti e votanti	N. 15	
Voti a favore	N. 12	
Voti contrari	N. 1	(Tasselli / rifondazione comunista)
Astenuti	N. 2	(Rangoni / I democratici indipendenti Tavernelli / DS)

In conseguenza proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

ha approvato, a maggioranza, il proposto provvedimento.

Comune di Correggio

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORREGGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° _____ del _____

ART. 1. Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA gestiti dal Comune di Correggio, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lg. 30 giugno 2003, n. 196, detto "codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ART. 2. Finalità dell'impianto

1. L'uso di impianti di VIDEOSORVEGLIANZA è finalizzato alla sicurezza dei Cittadini attraverso la prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità che perpetuati sul territorio comunale, ivi compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Municipale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

2. L'attività di VIDEOSORVEGLIANZA si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è tuttavia escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate nel D.lg. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4, comma 1, lett. b), c), d).

ART. 3. Responsabilità dell'impianto

1. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal D.lg. 196/2003, e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della VIDEOSORVEGLIANZA. Tale figura, che sarà da ora denominata "responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento come specificato nel D.lg. 196/2003, art. 4.

ART. 4. Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

2. Gli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

3. Gli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

5. Le postazioni per il monitoraggio degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA saranno installate presso il Comando della Stazione dei Carabinieri ed il Comando della Polizia Municipale.

ART. 5. Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA sono da considerarsi "dati personali" ai sensi del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4, comma 1, lettere b), c), d) e dovranno quindi essere trattati secondo le misure di sicurezza previste nell'art. 4, comma 3, lett. a), b) del suddetto codice. L'accesso ai

dati potrà avvenire, previa specifica richiesta scritta al "responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 3, solamente da parte dell'Autorità giudiziaria o delle forze di Polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio di eventuali responsabili di illeciti.

ART. 6. Pubblicità

1. La presenza di un impianto di VIDEOSORVEGLIANZA deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione di ciascun impianto;
 - b) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi della città recanti la scritta tipo "Città protetta da sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA";
 - c) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 3 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'Amministrazione;
 - d) l'affissione in modo stabile presso l'URP, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere;
 - e) la custodia presso la sede del responsabile dell'impianto di registro storico, accessibile al pubblico, delle posizioni delle telecamere. Qualora il registro sia realizzato anche in forma elettronica, dovrà essere possibile la consultazione online tramite il sito Web dell'Amministrazione comunale.
2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso alle Autorità di Polizia della zona.

ART. 7. Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo con conseguente individuazione dell'area controllata dalle telecamere fise dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di 15 giorni dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate alle forze di Polizia, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di Polizia.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

ART. 8. Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni potranno essere conservate fino ad un massimo di 10 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. A seguito di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle Autorità Giudiziarie e/o di Polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 9. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso